

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA CARIGE S.P.A. 2004/2007 USD TASSO VARIABILE"

Serie 244

Codice ISIN: IT0003608855

Art. 1 - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.P.A. 2004/2007 USD TASSO VARIABILE" serie 244 viene emesso fino ad un massimo di nominali USD 27.500.000 ed è costituito da un massimo di n. 27.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di USD 1.000 cadauna.

Art 2 - Titoli - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n. 11768 del 23.12.98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A.

Art. 3 - Durata e godimento - Il prestito ha godimento dal **15 gennaio 2004** e sarà integralmente rimborsato al valore nominale, in un'unica soluzione, il **15 gennaio 2007**.

Art. 4 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art. 5 - Interessi - Gli interessi sono pagabili in dollari americani, mediante rate trimestrali posticipate, scadenti il **15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre di ogni anno**. Il tasso della prima cedola, in pagamento il **15 aprile 2004**, è pari al **1,05%** nominale annuo lordo. Le cedole successive frutteranno interessi sul valore nominale, calcolati su base 365/360 e pagabili in cedole trimestrali posticipate scadenti il **15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre** di ogni anno, ad un tasso pari al Libor 3 mesi - rilevato due giorni lavorativi precedenti la data di godimento di ciascuna cedola calcolato a cura della British Bankers Association (Associazione Bancaria Inglese) ed attualmente pubblicato sul circuito Reuters alla pagina LIBOR01 - diminuito di 125 millesimi di punto con arrotondamento allo 0,01 più vicino. Qualora, alla data di determinazione della cedola, il tasso come sopra determinato non fosse disponibile, l'Emittente provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento le quotazioni di 5 primari istituti di credito e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora sussistano due o più quotazioni parimenti la più alta o la più bassa, ne verrà esclusa solo una. L'ultima cedola sarà pagabile il **15 gennaio 2007**.

Art.6 - Rimborso - Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 - Acquisti sul mercato - L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito

Art. 8 - Luogo di Pagamento - Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, avverranno in dollari americani e saranno effettuati presso gli sportelli della BANCA CARIGE S.p.A. o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A.

Art. 9 - Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 10 - Regime fiscale - Gli interessi, premi, plusvalenze ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni

Art. 11 - Domicilio - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente. La presente clausola non si applica in caso di soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C.

Art. 12 - Varie - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.